



Opera della Primaziale Pisana

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112

1. Regolamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Decreto sull'impresa sociale (d'ora in poi, "DIS"), l'ente Fabbriceria Opera della Primaziale Pisana, (d'ora in poi, "Ente"), dotato di personalità giuridica, adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale previste dall'art. 2 DIS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità delle Fabbricerie come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. Attività d'impresa di interesse generale

2.1 L'Ente, per il tramite del Ramo, persegue, senza ingerenza alcuna nei servizi di culto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando in via principale nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché nella promozione e diffusione della cultura e dell'arte. In particolare l'Ente si dedica alla manutenzione e conservazione del complesso monumentale della Piazza del Duomo di Pisa, garantendo la fruizione al pubblico, nonché alla promozione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, anche attraverso la realizzazione di specifici eventi culturali.

2.2 Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge, in via stabile e principale, le seguenti attività d'impresa di interesse generale (d'ora in poi di Interesse Generale):

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2 lett.f) del decreto legislativo n.112/2017;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale con particolare riferimento ai progetti di ricerca e studio in collaborazione con Istituti di ricerca ed Università per la tutela del patrimonio culturale di cui all'art.2 lettera h del decreto legislativo n.112/2017;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in ogni suo genere e delle attività d'interesse generale di cui all'art.2 lettera l del decreto legislativo 112/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso relative al complesso monumentale, stabilendo d'intesa con il reverendissimo Capitolo della Chiesa Pisana le condizioni per l'accesso delle

persone al complesso monumentale di Piazza del Duomo di Pisa di cui all'art.2 lettera k del decreto legislativo 112/2017.

2.3 Per il perseguimento delle suddette finalità e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Ente svolgerà, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- attività di conservazione e restauro dei monumenti e delle opere annesse oltre a quelle presenti nei depositi;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse;
- attività di valorizzazione come mostre, convegni, concerti,
- attività di accoglienza verso il visitatore.

3. Attività diverse

3.1 La Fabbriceria può altresì, senza ingerenza nei servizi di culto, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

3.2 L'Ente documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse in conformità a quanto previsto dalla legge. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente potrà svolgere:

- attività di ricerca, gestione e acquisizione di sponsorizzazioni;
- attività di gestione di affitto di locali per convegni o cene aziendali;
- attività di merchandising;
- attività di ristorazione dentro i musei;
- attività di gestione dei bagni pubblici;
- attività di raccolta rifiuti;
- attività di raccolta fondi;
- attività di locazione immobili.

4. Assenza di scopo di lucro

4.1. A norma dell'art. 3, co. 1 e 2, DIS, l'Ente destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle Attività di interesse generale e alle Attività diverse, al finanziamento delle stesse o ad incremento del Patrimonio Destinato.

4.2. Salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci o associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Ente.

4.3. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, l'Ente destinerà una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, non superiori al 5% degli stessi, riferibili al Ramo, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, con sede nel territorio della Diocesi di Pisa impegnati nelle attività previste alle lettere a), k) ed u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017. Tali ETS non potranno essere società controllate dall'Ente.

5. Patrimonio destinato

5.1. Il Patrimonio Destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse è costituito da:

- beni immobili;
- attrezzature, impianti e macchinari;
- mobili e arredi;
- conti correnti bancari.

Il tutto come meglio evidenziato nell'accluso allegato 2, d'ora in poi "Patrimonio Destinato".

5.2. Il Patrimonio Destinato potrà inoltre essere incrementato dagli eventuali risultati dell'esercizio, nonché dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti esplicitamente in favore del Ramo stesso.

5.3. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività del Ramo, l'Ente risponde nei limiti del Patrimonio Destinato. Gli altri creditori dell'Ente non possono far valere alcun diritto sul Patrimonio Destinato.

6. Scritture contabili e bilancio

6.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente adotta una struttura di piano dei conti separata che permetta di enucleare un sistema di conti specifici dove rilevare i fatti contabili inerenti le attività del Ramo in modo separato e con le suddivisioni necessarie per assolvere alla ripartizione delle voci richiesta per la redazione del bilancio inerente il Ramo.

6.2. L'Ente riserva alle Attività di Interesse Generale e Diverse un'apposita sezione del libro giornale e tiene il libro inventari, nonché redige in relazione alle medesime Attività di Interesse Generali e Diverse il bilancio di esercizio a norma, a seconda dei casi, degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6.3. L'Ente adotta un apposito Protocollo interno per la regolamentazione dei rapporti economico contrattuali in corso al momento del passaggio delle attività nel Ramo e per la regolamentazione dei rapporti economico-finanziari del Ramo all'interno dell'Ente, al fine di determinare criteri e ammontare di una percentuale di ripartizione dell'utilizzo dei costi relativi alle spese gestionali, permettendone poi una corretta contabilizzazione suddivisa per competenza fra le due sezioni contabili.

6.4. L'Ente deposita il bilancio di esercizio relativo al Ramo presso il registro delle imprese.

6.5. L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Bilancio sociale

7.1 L'Ente redige e deposita presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale relativo al Ramo redatto in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS").

8. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 6 e 7, l'Ente, per l'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il protocollo delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Fabbriceria;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

9. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

9.1 Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale.

11. Poteri di gestione e di rappresentanza

11.1. Il Ramo è amministrato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, come disciplinato nello Statuto dell'Ente medesimo, e i suoi membri sono gli stessi della Deputazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il Ramo ai sensi dello Statuto dell'Ente.

10.2 Per lo scioglimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Presidente dell'Ente.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e adotta le proprie decisioni con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nello Statuto dell'Ente.

12. Organo di controllo e revisione legale dei conti

12.1. In conformità alle previsioni di legge, ove previsto, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

12.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 13, DIS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

12.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, limitatamente alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

12.5. Nei casi previsti da legge, l'Ente provvede, limitatamente alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali, o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13. Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo

13.1. Nel caso l'Organo di controllo sia costituito da un collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

13.2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

13.3. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

14. Raccolta fondi

14.1 Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

15. Modifiche al Regolamento

15.1 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'Ente, osservando le norme previste. Le suddette modifiche devono essere depositate nel registro delle imprese.

16. Rinvio

16.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia nonché alle previsioni contenute nello Statuto dell'Ente Opera della Primaziale Pisana.

Allegati:

- 1) Statuto dell'Ente Opera della Primaziale Pisana
- 2) Patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n.112/1017.